



COMUNE DI PEDARA

Città Metropolitana di Catania



PREVENZIONE INCENDI ANNO 2026

Ordinanza n° 12 /2026

IL SINDACO

Quale autorità Comunale di Protezione Civile ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs n. 1 del 02 gennaio 2018 e ss.ii.;

- Considerato che il territorio Comunale, durante la stagione estiva, può essere soggetto a gravi danni, con conseguenze anche sulla pubblica incolumità, a seguito di incendi che possono svilupparsi nelle aree incolte o abbandonate;
- Considerato inoltre che sterpaglie ed arbusti possono risultare di facile esca o strumento di propagazione del fuoco, con suscettività ad estendersi in attigue aree boscate, cespugliate o arborate, od anche su terreni normalmente coltivati, nonché in eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno o in prossimità delle predette aree;
- Ritenuto necessario, nell'approssimarsi di tale stagione, predisporre per tempo misure atte a prevenire l'insorgere e il diffondersi di incendi, e ad evitare, o comunque attenuare, la recrudescenza del fenomeno;
- Vista la Legge n. 100 del 12 luglio 2012;
- Vista Legge n. 353 del 21/11/2000;
- Visto il D.L.vo n. 152/2006 – Norma in materia ambientale;
- Visto il D.L.vo n. 112/1998;
- Visto il D.L.vo n. 267/2000;
- Visto l'art. 33 della L.R. n. 16 del 1996;
- Vista la L.R. n. 14 del 2006;
- Visto il D.P.C. n. 297 del 23/10/2008;
- Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. n. 3606/2007 e n. 3680/2008;
- Visti gli art.423, e 423 bis, 424, 425, 449 e 650 del C.P.;
- Visto l'art. 29 C.d.S.;
- Visto il D. L.gs n. 1 del 02/01/2018 c.d. "Codice della Protezione Civile";
- Visto il Regolamento Comunale sui fuochi controllati nelle attività agricole, approvato con delibera di C.C. n. 21 del 14/06/2007;
- Visto il Piano comunale di Protezione Civile approvato con delibera di C.C. n. 18 del 29/08/2025;
- Vista la direttiva n. 2008/98/CE recepita dal D.L.vo n. 205 /2010
- Visto l'art. 34 del D.L.vo n. 205 del 03/12/2010;
- Visto il D.L. n. 91 del 24/06/2014, convertito con modifica dalla L. 11/08/2014 n. 116;
- Vista la direttiva del D.R.P.C. Prot. n. 20310 del 26.04.2018 relativa alla Campagna AIB 2018;
- Viste ulteriori leggi Nazionali e Regionali vigenti in materia;

INVITA

I Cittadini, in caso di avvistamento incendio di avvertire con sollecitudine uno dei seguenti numeri:

Corpo Forestale della Regione Siciliana tel. 1515 – Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco tel. 115 – Comando Polizia Municipale Pedara tel. 095 916269.

DISPONE

Che nel periodo compreso tra il 15 maggio ed il 31 ottobre, salvo diverse disposizioni da emanare con apposita ordinanza sindacale, in prossimità di boschi, terreni cespugliati e nei terreni agricoli ricadenti all'interno del territorio comunale, è fatto divieto:

- di accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma libera o elettrici per tagliare metalli;
- di usare motori, fornelli inceneritori che producono faville o bracce;
- di bruciare stoppie, materiale erbaceo, sterpaglie, residui di potature, di giardinaggio o usare sostanze infiammabili nelle aree suddette;
- di usare fuochi d'artificio, in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti;
- di gettare mozziconi di sigarette dai veicoli in transito sulle strade;
- di compiere ogni operazione che possa creare pericolo immediato d'incendio;

ORDINA

ai proprietari, affittuari, o a coloro che a qualsiasi titolo godono di terreni ricadenti all'interno del Territorio Comunale, di provvedere, entro il termine perentorio di giorni 10 dalla pubblicazione della presente, al decespugliamento e asportazione delle sterpaglie, rovi, fieno, rami e vegetazione secca in genere, rifiuti o di qualunque altro materiale di qualsiasi natura che possa essere fonte d'incendio; di effettuare in prossimità di fabbricati, strade pubbliche e private, ferrovie e lungo i confini del fondo una fascia parafuoco avente le seguenti larghezze:

- non inferiore a ml. 10,00 nei terreni pianeggianti;
- pari a ml. 20,00 nei terreni terrazzati o con pendenza uguale o superiore al 20%;
- pari a ml. 50,00 nei terreni con pendenza superiore al 50%.

Gli Enti Pubblici proprietari di strade si dovranno fare carico della pulizia entro il termine suddetto. Ai soggetti incaricati dagli Enti Pubblici è fatto divieto di bruciare il materiale di risulta che dovrà invece essere destinato al recupero o avviato in discarica.

Tutti i residui provenienti dalla pulitura predetta dovranno essere immediatamente allontanati dal letto di caduta o lasciati in piccoli cumuli ciascuno non superiore ad un terzo di metro stero per i processi di naturale biodegradabilità. I residui di pulitura delle coltivazioni agricole e forestali non possono essere assolutamente bruciati sul campo, in quanto a norma del D.lgs.205 del 03.12.2010, configurano il reato di smaltimento illecito di rifiuti, sanzionato penalmente all'art. 256 comma 1 del D.lgs 152/06. Qualora le piante fossero ammalate (con dimostrata patologia e con certificazione fitopatologia) è consentito distruggerle, all'interno della proprietà, previa autorizzazione del Distaccamento Forestale competente, nelle prime ore della giornata e comunque non oltre le ore 9,00, solo se la zona circostante sarà stata arata per un raggio di almeno 10,00 metri dal punto in cui si procederà alla bruciatura dei predetti residui, vigilando in maniera attiva e continuativa sull'andamento della combustione utilizzando idonee misure di sicurezza e/o mezzi idonei ad evitare ogni eventuale espansione del fuoco.

Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi coltivati dell'intero territorio comunale, a conclusione delle operazioni di mieti trebbiatura, di praticare prontamente e contestualmente sul suolo agricolo, perimetrale delle superfici interessate, una fascia protettiva sgombera da ogni residuo di vegetazione per la larghezza continua di almeno dieci metri, tale da assicurare che in caso d'eventuale incendio il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.

È ASSOLUTAMENTE VIETATO ACCENDERE FUOCHI

dal 15 maggio al 31 ottobre

Qualora sia accertato che la mancata osservanza della presente Ordinanza possa costituire potenziale pericolo per la pubblica incolumità, l'Amministrazione comunale potrà agire sostitutivamente in danno ai proprietari.

I soggetti inadempienti saranno responsabili dei danni che, a seguito d'incendi, si dovessero verificare a carico di persone e/o beni mobili e immobili per l'inosservanza della presente Ordinanza.

Le violazioni alla presente ordinanza, qualora si generi o si favorisca il propagarsi di un incendio, saranno sanzionate ai sensi del "Regolamento Comunale sui fuochi controllati nelle attività agricole" sia penalmente (art. 423, 423 bis e 449 del C.P.) sia amministrativamente con importo pecuniario da € 51,00 (euro cinquantuno/00) a € 258,00 (euro duecentocinquantesette/00) per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato (art. 40 comma 3 L. R. n° 16/96) la sanzione sarà irrorata con provvedimento del Sindaco.

Gli Agenti della Forza Pubblica ed il Comando della Polizia Municipale, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

La presente sarà trasmessa, per la più ampia pubblicità, alla Prefettura di Catania, alla Questura di Catania, alla Provincia Regionale di Catania, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Catania, all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Catania, al Parco dell'Etna al Comando Stazione Carabinieri Pedara ed al Distaccamento del Corpo Forestale di Nicolosi

Dalla Residenza Municipale li

23/04/2026



Il Sindaco
(Arch. Alfio Cristaudo)